

POSITION PAPER CONFORMA SULLA DIRETTIVA (UE) 2022/2464 - CSRD

INDICE

EXECUTIVE SUMMARY	PAG.2
INTRODUZIONE	PAG.4
REVISIONE E ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DELLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ: VERSO UN MERCATO PIÙ APERTO E DIVERSIFICATO	PAG.4
LA COMPETENZA DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ	PAG.5





EXECUTIVE SUMMARY

La direttiva CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive, che introduce nuove regole per il reporting di sostenibilità delle imprese, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE il 16 dicembre 2022.

La Direttiva CSRD estende gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità a tutte le imprese di grandi dimensioni, nonché a tutte le imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati, comprese quindi le PMI, ad eccezione delle sole microimprese.

Deve essere recepita entro il 6 luglio 2024 e prevede una Comunicazione annuale della Commissione (art.6) sullo stato della sua attuazione.

La Direttiva CSRD contiene 4 articoli di modifica della normativa finanziaria dell'UE:

- (ART.1) modifiche della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni concernenti la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario.
- (ART.2) modifiche della direttiva 2004/109/CE sugli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.
- (ART.3) la) modifiche della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.
- (ART.4) modifica del regolamento (UE) n. 537/2014 sulla revisione dei conti di enti di interesse pubblico.

I principali obiettivi che la direttiva si propone sono:

- Estendere l'obbligo di informativa di sostenibilità a tutte le imprese di grandi dimensioni e le imprese quotate della UE -circa 49 000 imprese pari al 75 % del fatturato di tutte le società di capitali- e consentirne l'uso volontario a quelle medie e piccole.
- Specificare con maggior dettaglio le informazioni sulla sostenibilità che le imprese devono comunicare e renderle pertinenti, confrontabili, attendibili, facilmente accessibili e utilizzabili.
- Prevedere che tutte le informazioni siano obbligatoriamente pubblicate dalle imprese nell'ambito della relazione di gestione che accompagna il bilancio e siano espresse in un formato digitale leggibile da un dispositivo automatico.
- Imporre l'obbligo di una attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità rilasciata da una persona o da un'impresa autorizzata a rilasciare un'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, a norma del diritto nazionale dell'impresa del paese terzo o di uno Stato membro.
- Riconosce esplicitamente il ruolo degli enti operanti nell'attestazione della conformità ai sensi del regolamento UE 765/2008¹ al fine di migliorare ulteriormente la qualità della revisione e creare un mercato della revisione più aperto e diversificato.

Quest'ultimo aspetto, in particolare, riconosce l'importanza del ruolo degli Organismi di Valutazione della Conformità di terza parte indipendente per consentire agli investitori e ad altri portatori di interessi di accedere a informazioni veritiere e comparabili sulla sostenibilità, provenienti dalle imprese di tutta la UE, in modo da attrarre investimenti volti allo sviluppo delle nostre imprese e sostenere l'impegno di tutti gli Stati membri della UE contenuto nel Green Deal.

In questo senso, la Direttiva auspica la possibilità, per le imprese soggette alla Direttiva, di attingere a una più vasta gamma di prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità. La Direttiva autorizza / invita gli Stati membri ad accreditare gli Organismi di Valutazione della Conformità nella funzione di prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità, conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio affinché questi ultimi rilascino un'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, che sarà pubblicata unitamente alla relazione sulla gestione.

¹ "prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità": un organismo di valutazione della conformità accreditato conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) per la specifica attività di valutazione della conformità di cui all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), della Direttiva.



HOME

La Direttiva auspica inoltre che gli Stati membri garantiscano che i prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità che, alla data di applicazione dei nuovi obblighi in materia di formazione ed esame, sono oggetto di una procedura di accreditamento, non siano soggetti ai nuovi obblighi di accreditamento, a condizione che concludano detta procedura entro due anni dalla data di applicazione di tali nuovi obblighi. Il ruolo degli Organismi della valutazione della conformità è quindi sempre più strategico, per le imprese e per tutti gli Stakeholder, al fine di utilizzare procedure consolidate per verificare la credibilità e l'attendibilità delle dichiarazioni delle imprese stesse, delle istituzioni e dei brand in cui poter riporre fiducia.

Infine, ma non meno importante, è necessario che l'Italia recepisca, in tempi molto brevi, la Direttiva rendendola operativa, con le necessarie deleghe, alle Amministrazioni nazionali competenti.

È auspicabile che quest'ultime non tardino a stipulare con gli Enti nazionali operanti nel sistema nazionale di valutazione della conformità le necessarie convenzioni al fine utilizzare gli standard ed i sistemi di controllo ed accreditamento già in uso nel mondo della valutazione della conformità in modo da offrire alle nostre imprese un'alternativa, oltre a garantire parità di condizioni ed accesso al mercato a tutti i prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità che rispettano i requisiti previsti.

Gli Organismi di Valutazione della Conformità hanno una significativa esperienza e adeguate competenze sia tecniche che umane nel fornire servizi indipendenti di valutazione delle performance non finanziarie che sono alla base del reporting di sostenibilità, essendo già partner importanti per il mondo delle imprese e già riconosciuti dalle Istituzioni per le attività di verifica dei claims etici, ambientali e di sostenibilità per prodotti e servizi, per il calcolo ed il controllo regolamentare delle emissioni di carbonio (come ad esempio le verifiche del sistema EU-ETS), per la valutazione dei rischi sociali nelle catene di fornitura, per le dichiarazioni ambientali (a fronte della normativa EMAS) e per la valutazione dei rischi e delle performance ambientali e relative alla salute e sicurezza. In tale contesto, Conforma si rende disponibile, con la propria esperienza e autorevolezza, a supportare il Legislatore, Accredia e in generale tutta l'Infrastruttura Qualità Italia affinché l'implementazione della CSRD avvenga in maniera efficace ed efficiente per le imprese del nostro Paese.



HOME

INTRODUZIONE

La direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (direttiva 2014/95/UE, direttiva NFRD), che modifica la precedente direttiva contabile, è stata adottata nel 2014. Le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva NFRD hanno dovuto adempiere l'obbligo di informativa, conformemente alle sue disposizioni, per la prima volta nel 2018 (per l'esercizio finanziario 2017).

La direttiva NFRD ha introdotto l'obbligo per le imprese di fornire sia informazioni attinenti al modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sui loro risultati, sulla loro situazione e sul loro andamento, sia informazioni inerenti al loro impatto sulle persone e sull'ambiente. Tale principio è spesso denominato "principio della doppia rilevanza".

La Commissione Europea ha poi proposto la nuova Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) ad aprile 2021. La CSRD mira a rivedere e rafforzare i requisiti attuali della NFRD per fornire informazioni affidabili e comparabili sulla sostenibilità alle parti interessate, inclusi gli investitori. La direttiva adotta la definizione di "reporting di sostenibilità" invece di "reporting non finanziario".

La direttiva CSRD è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE il 16 dicembre (Direttiva UE 2022/2464 del 14 dicembre 2022). La CSRD entra in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione. L'Italia e gli altri Stati membri avranno 18 mesi per recepirla.

- Le regole della nuova Direttiva saranno applicate a partire dal 2024, a seconda delle dimensioni delle aziende.
- Le imprese già soggette alla NFRD dovranno adeguarsi entro il 1° gennaio 2024 (con comunicazione nel 2025 sull'esercizio finanziario 2024).
- Le grandi imprese attualmente non soggette alla NFRD dovranno adeguarsi entro il 1° gennaio 2025 (con comunicazione nel 2026 sull'esercizio finanziario 2025).
- Le PMI quotate, gli enti creditizi piccoli e non complessi e le imprese di assicurazione captive dovranno adeguarsi entro il 1° gennaio 2026 (con comunicazione nel 2027 sull'esercizio finanziario 2026).
- Le imprese non europee che realizzano ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di EUR nell'UE, se hanno almeno un'impresa figlia o una succursale nell'UE che supera determinate soglie, dovranno adeguarsi entro il 1° gennaio 2028 (con comunicazione nel 2029 sull'esercizio finanziario 2028).

La direttiva CSRD estende a tutti i report di sostenibilità, che saranno redatti in base alle proprie norme, l'obbligo di essere assoggettati ad un livello di sicurezza limitato sulla conformità della rendicontazione stessa, nella prospettiva di raggiungere un livello di sicurezza "ragionevole" in un lasso di tempo contenuto. Al fine di garantire principi comuni per consentire l'attestazione e per facilitarne il controllo e l'applicazione, l'Unione Europea adotterà standard di reporting di sostenibilità su tutte le tematiche ESG, improntati a una prospettiva multi-stakeholder. Gli standard saranno coerenti con gli obblighi informativi derivanti dalla EU Green Taxonomy. La Commissione Europea emanerà direttamente gli standard attraverso regolamenti delegati. Il primo set di standard sarà adottato entro il 30 giugno 2023 e il secondo, che includerà quelli settoriali e per le PMI, entro il 30 giugno 2024. Gli standard saranno soggetti a revisione almeno ogni tre anni.

REVISIONE E ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DELLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ: VERSO UN MERCATO PIÙ APERTO E DIVERSIFICATO

Nel testo della Direttiva, la Commissione dichiara che prenderà provvedimenti per migliorare la qualità del processo di revisione e attestazione della conformità della rendicontazione della sostenibilità, al fine di creare un mercato della revisione più aperto e diversificato, auspicando la possibilità, per le imprese, di attingere a una più vasta gamma di prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità: in particolare, la Commissione mette in evidenza il rischio di un'ulteriore concentrazione del mercato delle revisioni, che potrebbe mettere a repentaglio l'indipendenza dei revisori e determinare un aumento dei corrispettivi per le revisioni o dei corrispettivi inerenti all'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità. A questo fine, la Commissione chiede agli Stati membri di sviluppare meccanismi per accreditare i prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità conformemente al regolamento UE n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, affinché essi rilascino un'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, che dovrà essere pubblicata unitamente alla relazione sulla gestione.



HOME

La Direttiva si propone di creare un sistema di accreditamento per i fornitori di servizi di attestazione della conformità (servizi di assurance). Gli Stati membri dovranno stabilire requisiti per garantire la qualità dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, rilasciata dai prestatori indipendenti di servizi di attestazione, e garantire l'uniformità dei risultati dell'attestazione. Pertanto, tutti i prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità dovranno essere soggetti a obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, ma adattati alle caratteristiche dei prestatori indipendenti che non effettuano revisioni legali dei conti. La Commissione intende garantire che tutti i prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità autorizzati dagli Stati membri a rilasciare un'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, inclusi i revisori legali, operino in condizioni di parità. Se un'azienda incarica un prestatore indipendente diverso dal revisore legale di rilasciare l'attestazione, non dovrebbe essere obbligata a richiederla anche al revisore legale.

La Direttiva sottolinea l'importanza di uniformare le pratiche di attestazione e garantire un alto livello qualitativo dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità in tutta l'Unione. La Commissione dovrebbe adottare principi di attestazione della sostenibilità tramite atti delegati. Gli Stati membri potrebbero applicare principi nazionali fintantoché la Commissione non ne adotti uno. Tali principi dovrebbero stabilire le procedure per rilasciare l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.

La Direttiva 2006/43/CE richiede agli Stati membri di istituire un sistema di controllo della qualità per i revisori legali e le imprese di revisione contabile. Per garantire che tali controlli siano effettuati anche per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e che i controllori abbiano la formazione e l'esperienza professionale necessarie, la Direttiva prevede l'istituzione di un sistema di controllo della qualità da estendere anche all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità. Sulla base del quadro delineato dalla nuova normativa, appare chiaro che i servizi di assurance/certificazione di terza parte indipendenti per la verifica delle informazioni sulla sostenibilità debbano trovare un'adeguata collocazione nell'ambito del sistema nazionale di accreditamento in applicazione del Regolamento europeo 765/2008. **In particolare:**

- **L'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità deve essere aperta agli Organismi di Valutazione della Conformità operanti in regine di accreditamento e quindi soggetti a qualificazione iniziale e controlli periodici della qualità e del rispetto dei principi di indipendenza.**
- **I processi di accreditamento degli Organismi di Valutazione della Conformità per la certificazione di conformità dell'informativa di sostenibilità siano realizzati su criteri comuni e mutualmente riconosciuti tra gli stati membri.**
- **Il coinvolgimento degli Organismi di Valutazione della Conformità nelle attestazioni della conformità della rendicontazione di sostenibilità garantisce inoltre una maggiore concorrenza che, in linea con gli intenti della Direttiva, contribuirebbe a limitare gli oneri e i costi aggiuntivi per le imprese soggette agli obblighi di rendicontazione.**

Quanto previsto nella Direttiva circa le attività di verifica e validazione delle dichiarazioni di sostenibilità è quindi pienamente in linea con i principi, i criteri e i sistemi di controllo già in essere nel Sistema di Accredimento. L'Accreditamento nasce infatti proprio per rispondere alla domanda crescente di qualità e sicurezza e contribuisce ad alimentare la fiducia nel mercato da parte delle istituzioni, delle imprese e dei consumatori. Garantendo la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi che attestano la conformità alle norme dei prodotti immessi sul mercato, l'accREDITamento attribuisce valore e affidabilità alle certificazioni e alle ispezioni, e offre un alto grado di garanzia sulla qualità e sulla sicurezza dei beni e dei servizi.

LA COMPETENZA DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

La Direttiva stabilisce l'obbligo per le imprese di comunicare informazioni relative a cinque ambiti di rendicontazione: modello aziendale; politiche, comprese le procedure di dovuta diligenza applicate; risultato di tali politiche; rischi e gestione del rischio; indicatori fondamentali di prestazione pertinenti per l'attività dell'impresa. Gli ambiti e le tematiche che richiedono competenze specifiche includono, tra l'altro:

- La gestione dei rischi e delle opportunità legati alle questioni di sostenibilità.
- La considerazione degli interessi degli stakeholder rilevanti da parte del modello e della strategia aziendali.
- Le modalità di attuazione della strategia, nell'ambito della sostenibilità.



HOME

- La descrizione degli obiettivi ESG dell'impresa e dei progressi compiuti verso il loro raggiungimento.
- Le politiche di sostenibilità dell'impresa.
- Le procedure di due diligence di sostenibilità.
- I principali impatti negativi delle attività dell'impresa e della sua catena del valore, le azioni intraprese per identificarli e monitorarli, e le misure preventive e di mitigazione adottate.
- I principali rischi legati alle questioni di sostenibilità e le modalità di gestione adottate.
- Gli indicatori e i KPI relativi a tutte le informazioni precedenti.

Più nel dettaglio delle tematiche, la direttiva stabilisce gli ambiti e gli strumenti da considerare per misurare in maniera affidabile le performance di sostenibilità. In particolare, si fa riferimento ai seguenti ambiti tematici e strumenti:

- Agenda 2030 dell'ONU e gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile (SDG).
- I rischi finanziari legati al clima, la neutralità climatica e le emissioni di gas a effetto serra, incluso il lavoro della Task Force on Climate-Related Financial Information e del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), nonché le relazioni del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici.
- La perdita di biodiversità, la gestione del capitale naturale e le problematiche sanitarie e sociali.
- La gestione dei diritti umani, inclusi i principi guida delle Nazioni Unite sulle imprese e i diritti umani, le linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali e le linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle imprese.
- La lotta contro la corruzione attiva e passiva.
- I rischi e le prospettive di breve, medio e lungo termine sull'intera catena del valore dell'impresa, comprese le attività, i prodotti e i servizi dell'impresa, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura.
- Il Global Compact, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), la norma ISO 26000 sulla responsabilità sociale e i principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite.

La Direttiva riconosce la particolarità della valutazione di conformità dei report di sostenibilità rispetto alla revisione contabile, e la necessità di qualificare in modo specifico gli operatori che si occupano dell'attività di assurance. A tale scopo, la Commissione obbliga gli Stati membri a garantire che i revisori legali che desiderano qualificarsi per attestare la conformità della rendicontazione di sostenibilità abbiano acquisito le conoscenze teoriche e pratiche necessarie attraverso tirocini e formazione continua. Per garantire l'uniformità dei risultati dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e la qualità della stessa, la Direttiva richiede agli Stati membri di stabilire criteri per la formazione ed esame, la formazione continua, i sistemi di garanzia della qualità, la deontologia professionale, l'indipendenza, l'obiettività, la riservatezza e il segreto professionale, la designazione e la revoca, nonché in materia di indagini, sanzioni e segnalazione di eventuali irregolarità. La competenza richiesta dalla nuova normativa è in linea con quella tradizionalmente posseduta dagli Organismi di Valutazione della Conformità, nonché con gli strumenti da loro utilizzati per svolgere le attività di valutazione.

In particolare:

- **Gli Organismi di Valutazione della Conformità hanno maturato un'esperienza nel valutare la conformità dei sistemi di gestione che consente loro di valutare in modo affidabile le politiche di sostenibilità dell'impresa, le modalità di attuazione della strategia di sostenibilità e i relativi indicatori e KPI, nonché di valutare la gestione dei rischi e delle opportunità legati alle questioni di sostenibilità richiesti dalla Direttiva.**
- **Gli Organismi di Valutazione della Conformità rappresentano il punto di riferimento per la valutazione delle emissioni di gas a effetto serra, con un ruolo formale nel meccanismo EU ETS e nella verifica a fronte degli standard internazionali della serie ISO 1406x per la misurazione del carbon footprint e della neutralità climatica.**
- **Gli Organismi di Valutazione della Conformità hanno riconosciuta competenze nella valutazione delle performance sociali e del rispetto dei diritti umani, e rappresentano un valido partner per le aziende nazionali e internazionali nelle attività di ispezione, auditing e Due Diligence nelle catene di fornitura.**
- **Gli Organismi di Valutazione della Conformità hanno un ruolo nelle attività di valutazione dei claim etici e delle asserzioni ambientali, attraverso l'utilizzo di standard come ISO 14021, ISO 17033 e la verifica delle dichiarazioni ambientali (Regolamento EMAS).**

Gli Organismi di Valutazione della Conformità possiedono competenza, capacità e dimostrata esperienza nell'applicazione degli standard di valutazione più riconosciuti in ambito di sostenibilità. Il coinvolgimento degli Organismi di Valutazione della Conformità nel processo di garanzia aggiunge un ulteriore livello di controllo per garantire fiducia e trasparenza, beneficiando della competenza ed esperienza acquisite nella valutazione dei temi ESG.

CONFORMA, fondata nel 2012, riunisce ad oggi alcuni dei più importanti organismi di valutazione della conformità.



Per maggiori informazioni, consultare il sito internet: www.associazioneconforma.eu o visitare la pagina LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/associazioneconforma/>